

Presidente. Onorevole Francica, noi potremmo adottare per quest'articolo il metodo che venne seguito all'articolo 14; cioè votare l'articolo con la riserva che ove all'articolo 32 fosse dalla Camera approvato un principio diverso da quello proposto dalla Commissione, allora si modificherebbe anche questo.

Francica. Benissimo!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. Io mi sono permesso di chiedere la facoltà di parlare su questo articolo perchè credo si debba introdurre una piccola modificazione. All'articolo 10 si è stabilito che, di regola, ogni comune avrà una sola mappa ed una sola tariffa. Crederei quindi necessario che alle parole: "sentito l'Ufficio centrale del catasto, stabilirà le tariffe di tutte le provincie", venisse aggiunto: "stabilirà le tariffe di tutti i comuni e delle provincie del regno." Questa correzione si deve fare anche all'ultimo capoverso, dove si dice: "approverà in via definitiva le tariffe di tutte le provincie del regno". Bisogna dire: "di tutti i comuni e le provincie del regno." Chiederei dunque che quest'aggiunta, che credo necessaria dopo quanto si è stabilito all'articolo 10, fosse accettata dal Governo e dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. (Della Commissione) Io credo che la semplice modificazione proposta dall'onorevole Franceschini sia giusta; ma bisognerebbe dire: "stabilirà le tariffe di tutti i comuni censuari del regno;" perchè noi abbiamo stabilito che vi saranno tariffe per ogni comune.

Quanto alla idea dell'onorevole Francica, la Commissione non può accettarla nè nel modo come egli l'aveva formulata, nè nella nuova proposta che ha fatta ora di rimandare l'articolo a dopo che sia discusso l'articolo 32. La Commissione è fermamente decisa di evitare qualunque ingerenza di elemento giudiziario nelle contestazioni relative alle definizioni dei reclami, sia per le tariffe, sia per la loro applicazione.

Presidente. Onorevole Prinetti, se la Camera all'articolo 32 applicasse un principio diverso, evidentemente l'onorevole Francica avrebbe ragione. Quindi possiamo fare questa riserva.

Prinetti. (Della Commissione) Certamente la Camera è sempre sovrana di riprendere la questione.

Intanto l'articolo venga votato qual'è.

Presidente. Ma con riserva, come fu fatto per l'articolo 14.

La Commissione accetta?

Prinetti. (Della Commissione) Accettiamo.

Presidente. Il Governo accetta?

Messedaglia, commissario regio. Sì.

Franceschini. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Franceschini. Io avevo chiesto che la medesima modificazione si facesse anche nell'ultimo capoverso dove è detto: "approverà in via definitiva le tariffe di tutte le provincie del regno."

Presidente. La Commissione accetta che questa modificazione si faccia anche nell'ultimo capoverso?

Prinetti. (Della Commissione) Questa modificazione bisognerà farla nel coordinamento della legge; in tutti i casi consimili, perchè è detto nell'articolo 10 che ogni comune censuario ha una tariffa. È perciò evidente la necessità di questa modificazione.

Presidente. Allora rileggo l'articolo 29 con la modificazione proposta dall'onorevole Franceschini e accettata dalla Commissione e dal Governo.

"La Commissione centrale, avuti i reclami delle Commissioni comunali, colle osservazioni e coi voti delle Giunte tecniche e delle Commissioni provinciali, e sentito l'Ufficio centrale del catasto, stabilirà le tariffe di tutti i comuni censuari, le pubblicherà, e comunicherà a ciascuna Commissione provinciale quelle della sua provincia e delle provincie finitime.

"Contro le tariffe così proposte dalla Commissione centrale le Commissioni provinciali potranno reclamare, in via comparativa, nell'interesse dell'intera provincia o di alcun comune di essa, alla Commissione centrale.

"Questa, sentito sui reclami ricevuti il voto dell'ufficio centrale del catasto, e fatte le opportune verificazioni e rettifiche, approverà in via definitiva le tariffe di tutti i comuni censuari."

Pongo a partito quest'articolo.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

"Art. 30. Le mappe, i risultati della misura e dell'applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle dei terreni, e della stima dei fabbricati rurali, saranno pubblicati a cura dell'amministrazione catastale. Le mappe saranno depositate all'ufficio comunale, ed ostensibili.

"I possessori potranno reclamare alla Commissione comunale sulla intestazione e sulla delimitazione, figura, e superficie dei rispettivi beni, sull'applicazione della qualità e della classe, e sulla rendita attribuita ai fabbricati rurali. Potranno